



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 14/05/2020

Responsabile del Procedimento PETRUCCI SIMONA

Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE LOCALITÀ TORVAJANICA E CAMPO ASCOLANO

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Richiamati i provvedimenti del Governo tuttora vigenti sul territorio nazionale e precisamente: Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. L. n. 13/2020);

Dpcm 8 marzo 2020; Dpcm 9 marzo 2020;

Dpcm 11 marzo 2020;

Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;

Dpcm 22 marzo 2020;

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Dpcm 1 aprile 2020;

Dpcm 10 aprile 2020;

Richiamata:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, la quale al punto n. 30 prevede "in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. I) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori";

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020;

- le proprie precedenti Ordinanze n. 8 del 06/03/2020 e n. 9 del 09/03/2020;

Ritenuto necessario in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza;

Richiamato l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il quale prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, nonché il successivo art. 54, commi 4 e 4 bis, che stabilisce “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione”.

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- lo svolgimento del mercato settimanale che si effettua nel territorio del Comune di Pomezia, località Torvajonica e località Campo Ascolano, rispettivamente nella giornata del martedì e della domenica, per le sole attività di vendita di generi alimentari, a far data dal 17 maggio 2020 fino a nuove disposizioni.

Al fine di permettere in sicurezza lo svolgimento si dispongono le seguenti prescrizioni a carico degli operatori commerciali:

1. Osservanza delle misure di sicurezza come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e, nello specifico, dell'allegato 4 “misure igienico-sanitarie” e dall'allegato 5 “misure per gli esercizi commerciali” del DPCM 26/04/2020 sia per gli utenti e gli esercenti.
2. dare adeguata informazione e visibilità mediante le apposite infografiche diffuse dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio, da affiggersi agli ingressi del mercato e presso tutti i banchi circa le misure di prevenzione da adottarsi per contrastare il fenomeno epidemiologico;
3. curare che presso ogni banco di vendita sia disponibile un dispenser per il lavaggio chimico delle mani o soluzione idroalcolica.
4. divieto di assembramento, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto di beni, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo da parte degli operatori e degli utenti di guanti e mascherine;
5. divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto.
6. assicurare, con personale fornito dagli operatori e facilmente identificabile con badge o fratino distintivo, posizionato agli accessi del mercato, che flusso e stazionamento dei visitatori sia conforme al punto 30 dell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020;
7. posizionare sul percorso mercatale opportuna transennatura, ovvero paline segnaletiche ovvero segnaletica adesiva sul manto stradale, per distanziare il flusso dei visitatori;
8. ridurre gli spazi di occupazione di suolo pubblico assegnato ad ogni operatore, ovvero riposizionare il banco di vendita in modo tale da garantire la distanza di metri 2 tra un banco e l'altro orizzontalmente e metri 3 tra un banco e l'altro frontalmente;
9. identificare, tra gli operatori commerciali, un referente di raccordo e darne comunicazione scritta all'amministrazione comunale;
10. Identificare il punto di entrata e di uscita dall'area delimitata al fine di poter contingentare gli ingressi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rimanda alla normativa regionale e nazionale in vigore.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dal 17 maggio 2020 fino a nuove disposizioni.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni € 280,00), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività o dell'esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni.

La Polizia Locale, nonché le altre Forze di Polizia del territorio, sono incaricate dell'osservanza del suddetto provvedimento.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Da notificare a:

- Prefettura di Roma
- Polizia Locale
- Settore SUAP
- Settore Urbanistica e Ambiente
- ASL Roma 6
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia
- Stazione Carabinieri Torvajonica
- Guardia di Finanza Pomezia
- Commissariato della Polizia di Stato di Ostia
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Agenzia Regionale Protezione Civile
- Formula Ambiente

Pomezia

14/05/2020

Il Sindaco
ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.